

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

XXIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 DICEMBRE 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	205
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	205
Sull'ordine del giorno:	
MICELI	205, 206, 208
PRESIDENTE	205, 206, 208
GRIFONE	206
CORBI	207
BURATO	208
BIANCO	208
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
Senatori DI ROCCO e CARELLI: Modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1196)	208
PRESIDENTE	208, 209
GATTO, <i>Relatore</i>	208, 209
GOZZI	209
MONTE	209
MARENGHI	209
CHIARINI	209
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	209
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
GORINI ed altri: Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio economico. (1206)	209
PRESIDENTE	209, 211, 212

	PAG.
FRANCESCHINI GIORGIO	210
DANIELE	210
HELPER	211, 212
CARAMIA	211
FERRARI RICCARDO	211
SCARASCIA	212

Votazione segreta:

PRESIDENTE	212
----------------------	-----

La seduta comincia alle 9.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Rumor.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Franceschini Giorgio interviene, a sua richiesta, alla seduta odierna, per la discussione della proposta di legge n. 1206.

Sull'ordine del giorno.

MICELI. Chiedo di parlare per un richiamo sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. A nome del mio Gruppo, presento alla Presidenza della Commissione richiesta di rinvio della seduta in sede legislativa e di immediato inizio della seduta in sede

referente, per il seguito della discussione delle proposte di legge relative alla riforma dei contratti agrari.

La questione dei contratti agrari è già molto tempo all'ordine del giorno di questa Commissione e, da parte di tutti noi, come dello stesso Presidente, è stato più volte preso impegno solenne di dare un ordine di precedenza logica alla discussione della questione, al fine di esaurirla in tempo utile. Ricordo, inoltre, che l'onorevole Sansone, in ciò appoggiato dal nostro Gruppo, chiese che la discussione medesima fosse messa al primo punto dell'ordine del giorno. Invece, l'ordine del giorno di questa mattina riproduce la volontà della Presidenza della Commissione e del Governo — riteniamo — di sabotare la discussione sulla riforma dei contratti agrari.

Tutto ciò contrasta con gli interessi dei contadini e con la nostra stessa funzione di Commissari. Non solo, ma, a nostro parere, per la presenza di un fatto nuovo, minaccia di esautorare la Commissione. Non so se gli onorevoli colleghi abbiano letto un comunicato *Ansa*, in data odierna, nel quale si dà notizia che il Presidente della Camera ha assicurato che la questione dei contratti agrari sarà portata alla discussione dell'Assemblea nel prossimo mese di gennaio. È, dunque, evidente che, se non trattiamo con la dovuta urgenza la questione, noi abdichiamo volontariamente ad una nostra utile funzione: quella di portare la questione dei contratti agrari già elaborata davanti all'Assemblea.

Il mio Gruppo non ritiene che i provvedimenti inseriti all'ordine del giorno della seduta legislativa abbiano un carattere di estrema urgenza e, comunque, di preminenza rispetto a quello dei contratti agrari. Se, poi, dovesse valere un ordine di precedenza a seconda della presentazione dei provvedimenti in discussione, rileverò che, allora, ben altri provvedimenti, di epoca molto più lontana, sono in attesa di essere da noi discussi in sede legislativa. Ricorderò, per tutti, la proposta di legge numero 295, annunciata addirittura il 23 ottobre 1953. La più lontana, nel tempo, delle proposte inserite all'ordine del giorno dell'odierna seduta legislativa rimonta appena al novembre del 1954, e sono proposte, per di più, molto semplici.

È evidente, quindi, l'intenzione di rimandare la discussione sui contratti agrari. Inoltre, il notevole numero dei provvedimenti all'odierno ordine del giorno è una conferma di ciò. Infatti, se si discutono tutti e cinque i provvedimenti in sede legislativa, non si ha più il tempo di passare alla sede referente.

Per questi motivi, noi chiediamo alla Presidenza di rinviare la discussione in sede legislativa ed iniziare subito quella in sede referente, per trattare la questione dei contratti agrari.

PRESIDENTE. Osservo anzitutto che l'ordine del giorno delle Commissioni è compilato, a norma del Regolamento, dai rispettivi Presidenti e non già dalle Commissioni medesime. Potrei, quindi, respingere il richiamo, ma, poiché siamo in sede legislativa, applicherò l'articolo 79 del Regolamento e deciderà la Commissione.

Quanto alla sostanza, l'onorevole Miceli ha ammesso che, se dedichiamo brevi momenti all'esame dei provvedimenti messi all'ordine del giorno in sede legislativa, si può rapidamente passare allo svolgimento della seconda parte dei nostri lavori di questa mattina.

MICELI. Non ho detto questo. Basta l'esame di un solo provvedimento per assorbire tutta la seduta.

PRESIDENTE. Non è esatto. I provvedimenti inseriti nell'ordine del giorno della sede legislativa debbono essere discussi. Io ritengo, invece, che la relativa discussione possa esaurirsi in breve tempo, tanto più che la maggior parte dei provvedimenti stessi è già stata approvata al Senato.

MICELI. Questa ipotesi non è possibile; vi sono dei provvedimenti che non sono mai stati discussi e ve ne sono altri — come la proposta del senatore Braschi — sui quali il contrasto non ha potuto essere superato, tanto da essersene chiesto il rinvio.

PRESIDENTE. Circa la proposta Braschi eravamo rimasti d'accordo che sarebbe stata riesaminata entro la fine dell'anno. Comunque, se la Commissione è d'accordo nel senso di rinviare nuovamente l'esame di tale proposta io non ho difficoltà.

Sul richiamo per l'ordine del giorno dell'onorevole Miceli, possono parlare un oratore a favore ed uno contro, a norma dell'articolo 79 del Regolamento.

GRIFONE. Parlo a favore della proposta dell'onorevole Miceli e la motivo brevemente.

È evidente che noi ci troviamo di fronte ad un tentativo di rinviare la discussione sui contratti agrari. Del resto, siamo in sede politica ed è bene assumere le proprie responsabilità.

Tutto il Paese sa che il problema dei patti agrari è al centro dell'attenzione politica e, intorno ad esso, si svolgono discussioni molto vive fra i diversi partiti della coalizione governativa. Quindi, la nostra opinione che si

voglia rinviare volutamente questa discussione è fondatissima.

D'altra parte, noi ci troviamo di fronte ad una esplicita presa di posizione della Presidenza della Camera, Ieri, infatti, il Presidente della Camera, ad una delle numerose commissioni di tutte le correnti politiche che vengono a Roma a sollecitare la discussione sui contratti agrari, ha ritenuto, non solo di dare assicurazione nel senso richiesto, ma di emanare un comunicato, attraverso l'agenzia ufficiosa *Ansa*, nel quale è detto che, o la Commissione agricoltura procederà in tempo utile o, in ogni caso, la questione sarà portata, entro gennaio, alla discussione in Assemblea. Di conseguenza, noi ci troviamo di fronte alla prospettiva di doverci presentare davanti all'Assemblea, senza aver effettuato una esauriente discussione ed approvato un testo.

Debbo far rilevare che quella dei contratti agrari non è una nostra infatuazione. Io porto qui, non solo la voce dei contadini orientati verso la nostra corrente, ma anche quella di coloro che fanno capo alla Democrazia cristiana. E mi riferisco ai numerosi convegni tenuti nel Veneto e in particolare a quello di San Donà, in provincia di Treviso, dove hanno partecipato autorevoli rappresentanti del partito di maggioranza, i quali hanno invocato con urgenza l'emanazione di questa legge. Mi riferisco, altresì, alla deliberazione del Congresso nazionale delle Acli-Terra, che a Firenze ha concluso i suoi lavori con un ordine del giorno a favore della soluzione della questione dei patti agrari. Mi riferisco a deliberazioni della C.I.S.L., alla presa di posizione delle correnti del partito repubblicano e del partito socialdemocratico; tutto uno schieramento vastissimo, che va dalle correnti sindacali cristiane, alle correnti di sinistra, a quelle del centro, che, tutte, chiedono la discussione della legge di riforma.

Noi non si può ignorare tutto ciò, a meno che la nostra non voglia diventare una Commissione a carattere puramente burocratico e consultivo.

Ora, mentre tutto il Paese reclama una soluzione di questo problema, una minoranza che fa capo al Partito liberale e ad alcune correnti più conservatrici della Democrazia cristiana la postula in senso reazionario.

Noi abbiamo il dovere di richiamare l'attenzione del Parlamento su questa situazione. Perché quel che accade per i contratti agrari, accade anche per altri provvedimenti di grandissima importanza. Noi ci siamo riuniti una sola volta con la XI Commissione (Lavoro) per esaminare l'annoso problema dei contributi

unificati in mezzadria e, a causa di un incidente procedurale, sollevato dall'onorevole Gui con la sua proposta di abbinare la discussione con quella riguardante il problema delle pensioni, abbiamo lasciato il problema in sospeso. Il nostro Presidente non si è fatto premura di risolvere tale problema procedurale, al fine di proseguire nella discussione.

Per tutti questi motivi, io faccio appello anche ai colleghi di parte avversa, perché ci appoggino in questa nostra richiesta. Noi proponiamo anche di considerare chiusa la discussione generale e di passare direttamente all'esame degli articoli, purché si arrivi ad una conclusione.

Chiedo, pertanto, l'approvazione della proposta Miceli.

CORBI. Desidero soltanto dare una informazione, che ritengo utile a tutti.

L'agenzia *Ansa* ha reso pubbliche le dichiarazioni del Presidente della Camera attraverso il seguente comunicato: « L'onorevole Gronchi, Presidente della Camera, ha ricevuto questa mattina una Commissione di contadini mezzadri delle provincie di Pescara e di Reggio Emilia, rappresentanti le organizzazioni delle varie tendenze, dalla Confederterra alle Acli. Essi hanno prospettato la situazione che, in molte zone, va diventando assai grave per il ritardo delle norme legislative riguardanti la regolamentazione dei contratti agrari e dei contributi unificati.

Il Presidente della Camera ha assicurato che la prima questione sarà portata alla discussione dell'Assemblea nel prossimo gennaio, mentre, per la seconda, sarà affrettato l'esame dalla Commissione competente, in modo che la discussione possa seguire nel minor termine possibile ».

Ritengo che a nessuno sfugga la chiarezza oltremodo significativa ed esplicita di questa dichiarazione; giusta, quindi, l'osservazione dell'onorevole Miceli che impegna la serietà della nostra Commissione.

Tanto più, poi, che oltre al comunicato *Ansa*, un'altra agenzia, la cui ispirazione è molto nota, afferma addirittura che i contratti agrari verrebbero discussi nella prossima legislatura! A questo proposito, debbo far rilevare che ci troviamo di fronte a dichiarazioni ufficiali o ufficiose in netto contrasto fra loro.

Per tornare alla proposta di inversione dell'ordine dei lavori, io penso che il Sottosegretario per l'agricoltura, qui presente, potrebbe esprimere il suo pensiero al riguardo.

Presento, anzi, una proposta ancora più accettabile: poiché il Presidente ritiene che

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1954

i provvedimenti da discutere in sede legislativa sono molto semplici, iniziamo subito la discussione dei contratti agrari, impegnandoci di sospenderla mezz'ora prima dell'inizio della seduta in Aula, per approvare, in quel frattempo, i provvedimenti in sede legislativa.

MICELI. Mi associo a questa proposta.

PRESIDENTE. Debbo fare una dichiarazione a proposito di un'affermazione fatta poc'anzi dall'onorevole Grifone.

L'onorevole Grifone afferma che il Presidente di questa Commissione, che ha anche presieduto la seduta delle Commissioni riunite Agricoltura e Lavoro da lui citata, non si sia fatto parte diligente presso la Presidenza della Camera per risolvere la questione di ordine procedurale sollevata in quella seduta.

Posso assicurare, invece, di aver immediatamente comunicato al Presidente della Camera quanto è avvenuto in quella seduta e le richieste in essa presentate. Il Presidente della Camera non ha ancora comunicato la sua risposta ai Presidenti delle due Commissioni.

Ora, un oratore potrà parlare contro la proposta dell'onorevole Miceli.

MICELI. Signor Presidente, io ho fatto una richiesta alla Presidenza perché decida essa e non la Commissione. Io ho chiesto l'inversione dell'ordine dei lavori, ma sono disposto a trasformare la mia richiesta principale in una subordinata: cioè, di discutere in sede referente fino alle 10,30, per iniziare a quell'ora, la discussione in sede legislativa.

Chiedo che decida la Presidenza.

PRESIDENTE. Ho già detto che il richiamo non sarebbe, a rigore, ammissibile. Una volta, però, ammesso, deve decidere la Commissione poiché, essendo noi in sede legislativa, si deve applicare il Regolamento. Comunque, io ritengo che i provvedimenti da discutere in sede legislativa sono tali che potranno essere subito esauriti.

BURATO. La discussione in sede legislativa non può andare oltre le ore 11, perché a quell'ora inizia la seduta in Aula, viceversa, per la discussione, in sede referente, della questione dei contratti agrari, si possono continuare i lavori anche dopo tale ora.

Poiché sembra opinione comune che gli argomenti dell'ordine del giorno in sede legislativa debbano esaurirsi rapidamente, noi potremmo accettare la proposta di una limitazione di tempo, dopo di che si passerebbe alla sede referente.

MICELI. Accetto la proposta dell'onorevole Burato.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Burato mi trova concorde; la attueremo se la Commissione deciderà di proseguire la seduta in sede legislativa.

Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine dei lavori.

(Non è approvata).

Essendosi la Commissione dichiarata contraria all'inversione dell'ordine dei lavori, prosegue la seduta in sede legislativa.

BIANCO. Noi ci recheremo subito dal Presidente della Camera per chiedergli spiegazioni circa le sue affermazioni.

(I deputati della sinistra abbandonano l'aula).

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Di Rocco e Carelli: Modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Di Rocco e Carelli: « Modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura », già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 21 ottobre 1954.

Comunico che la I Commissione permanente (Interni) ha espresso, in merito, parere favorevole, in data 3 dicembre 1954.

Il relatore, onorevole Gatto, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GATTO, *Relatore*. Onorevoli Colleghi! In forza dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, 115 elementi, tutti laureati, facenti parte del personale dell'ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura, furono assunti, mediante concorso interno, ai servizi statistico-economici del Ministero dell'agricoltura. E, questa, una speciale categoria di funzionari; a costoro è stato riconosciuto un particolare trattamento economico e sono state applicate le disposizioni in vigore sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato. Essi non hanno sviluppo di carriera, ma possono tuttavia accedere, mediante esami di idoneità, al grado VIII del gruppo A.

Ad un certo momento, è sorta la questione dello stato giuridico di questo personale. La legge non ne parla esplicitamente, ma i sena-

tori Di Rocco e Carelli, interpretando l'articolo 9 nel senso che, parlando esso di rapporto stabile d'impiego, dovesse implicitamente estendere a questa categoria di personale tutte le garanzie degli impiegati di ruolo dello Stato, hanno presentato la proposta, oggi al nostro esame, come norma interpretativa del citato articolo 9, chiarendo la posizione del predetto personale.

Il Senato ritenne che si trattasse di una norma semplicemente interpretativa, nel senso ritenuto dai senatori Di Rocco e Carelli, ed ha modificato la proposta di legge, mantenendo la sostanza primitiva, ma dandole un aspetto tecnico più preciso. Perciò, l'originaria proposta di una norma interpretativa è venuta al nostro esame come una modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64. Con essa, il personale di cui trattasi verrà regolato dalle norme, vigenti per il personale di ruolo dello Stato, che non siano incompatibili con l'articolo 9 citato; vale a dire che rimane fermo quanto stabilito dallo stesso articolo 9 agli effetti della carriera. Quel personale ha carriera chiusa e rimane con il grado col quale è stato assunto, salvo a partecipare ai concorsi per la promozione al grado VIII, partecipazione prevista dal più volte citato articolo 9, che rimane fondamentale per il regolamento giuridico di detti impiegati.

Ritengo che il provvedimento possa essere approvato e, in questo senso, rivolgo preghiera alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GOZZI. Chiedo in che modo venga regolata l'anzianità di servizio maturata dagli interessati presso l'« Unsea ».

GATTO, *Relatore*. La disciplina di questa materia è contenuta nella legge del 1951 e, quindi, non riguarda la proposta in esame.

PRESIDENTE. All'atto dell'assunzione di quei 115 funzionari, l'anzianità predetta non fu riconosciuta dal Ministero dell'agricoltura, tanto che essi furono liquidati ed assunti *ex novo*.

GATTO, *Relatore*. L'anzianità, oltre tutto, non ha valore in questo caso, perché a quel personale, all'atto dell'assunzione, venne fatto raggiungere lo stipendio che percepivano all'« Unsea », calcolando la differenza come assegno *ad personam*.

MONTE. Vorrei avere notizie circa lo stato dell'altro provvedimento per la sistemazione di tutto il personale già dipendente dall'« Unsea ». Perché si è pensato soltanto a questi 115 ex dirigenti dell'« Unsea » e non a tutto il personale passato a far parte dell'Amministrazione dello Stato?

Io sarei del parere di sospendere l'esame di questo provvedimento per fare una legge unica.

MARENGHI. Sono d'accordo con le conclusioni del relatore, nel senso che la proposta di legge meriti di essere approvata. Non sarei, però, favorevole per quanto riguarda il mancato sviluppo di carriera, ma non presento una eccezione al riguardo, ritenendo che, con la legge-delega, si possa adeguatamente sistemare la questione.

Non sono, poi, d'accordo con la proposta dell'onorevole Monte, perché la questione da lui sollevata è molto complessa e conviene intanto approvare la presente proposta di legge.

PRESIDENTE. Effettivamente, le altre sono proposte che si riferiscono a 3.000 assunti in qualità di avventizi nelle Amministrazioni dello Stato. Non credo che sia il caso di abbinare le discussioni.

CHIARINI. Non intendo appoggiare la proposta dell'onorevole Monte; tuttavia desidero pregare l'onorevole Presidente perché voglia sollecitare la soluzione del problema generale.

MONTE. Ritiro la mia proposta di sospensione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPUA. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il quinto comma dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, è sostituito dal seguente:

« Per il personale nominato in attuazione del presente articolo si osservano le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, nonché quelle sul trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza degli impiegati medesimi ».

Trattandosi di articolo unico e non essendovi emendamenti, la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gorini ed altri: Autorizzazione agli Enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico. (1206).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gorini, Franceschini Gior-

gio, Fabriani, Cibotto, Romanato e Zaccagnini: « Autorizzazione agli enti di riforma agraria ad alienare limitati appezzamenti di terreni nell'interesse dello sviluppo edilizio ed economico ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questo provvedimento.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, secondo la legge Sila e la legge stralcio — l'una del 12 maggio 1950, n. 230, e l'altra del 21 ottobre 1950, n. 841 — i terreni acquistati dall'Opera Sila, dagli enti di riforma o dalle sezioni speciali costituite su indicazione della legge stralcio, hanno una destinazione determinata dall'articolo 16 della legge Sila, articolo fatto proprio dalla legge stralcio, con il suo articolo 21.

L'articolo 16 dice, infatti: « I terreni trasferiti in proprietà dell'Opera devono essere assegnati a lavoratori manuali della terra, i quali non siano proprietari o enfiteuti di fondi rustici o tali siano in misura insufficienti all'impiego della mano d'opera della famiglia ».

In sostanza, secondo la legge di riforma, questi terreni debbono essere assegnati secondo un determinato vincolo; debbono, cioè, essere destinati alla formazione della piccola proprietà.

Però, all'atto dell'applicazione della legge, si è riscontrata la necessità di alienare piccoli appezzamenti di questi terreni per le esigenze edilizie della zona in cui avviene la riforma, oltre che per l'esercizio e lo sviluppo di attività che, pur non essendo agricole, sono complementari all'economia agricola della zona.

Presso il Ministero dell'agricoltura, in seno ad una Commissione di esperti, di cui facevano parte i due Presidenti delle Commissioni parlamentari dell'agricoltura, si è discusso della possibilità giuridica di dare a queste terre una destinazione diversa da quella prevista dalla legge. Di fronte alle incertezze manifestate in seno a detta Commissione, gli onorevoli Gorini ed altri hanno presentato la proposta di legge, oggi al nostro esame, con la quale si consentono simili alienazioni.

Debbo anche ricordare che, in proposito, è stato interpellato più volte il Governo, il quale ha risposto d'essere sostanzialmente d'accordo e che, anzi, stava predisponendo un apposito provvedimento che consentisse, in casi particolari, una diversa destinazione di taluni appezzamenti di terreni. Il pensiero del Governo è stato preceduto dalla proposta di iniziativa parlamentare, proposta che, nella sostanza, mi sembra possa essere approvata.

Tuttavia, dobbiamo avere la preoccupazione che, poi, queste alienazioni non siano

fatte in limiti non strettamente necessari, ciò che urterebbe contro lo spirito della legge. Si deve, infatti, evitare, nel modo più assoluto, che la destinazione di queste terre sia diversa da quella della formazione della piccola proprietà contadina.

Perciò, fermo restando che il provvedimento merita la nostra approvazione, vedremo, nell'esame dei singoli articoli, se non sia il caso di provvedere ad alcune modifiche per meglio chiarire questo criterio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FRANCESCHINI GIORGIO. La proposta di legge è stata presentata da deputati che vivono nelle zone di riforma; quindi, pienamente edotti di certe necessità. Vi sono paesi, nella bassa Ferrarese, interamente circondati da zone espropriate, che non possono, quindi, svilupparsi in alcuna direzione, perché manca lo spazio per costruire una casa popolare od un asilo.

Negli ultimi tempi, il Ministero ha cercato di ovviare taluni inconvenienti, autorizzando gli Enti di riforma ad adottare determinati provvedimenti, i quali tuttavia non hanno risolto la sostanza del problema: ad esempio, le permuta, la concessione di diritti di superficie.

Ora, a me pare che questa proposta, anche se ha un inevitabile problema di limiti, possa, in certo modo, ovviare tali inconvenienti e, pertanto, noi proponenti ne chiediamo alla Commissione l'approvazione immediata.

DANIELE. La presentazione di questa proposta di legge dimostra che sono stati espropriati dei terreni non suscettibili di trasformazione fondiaria ed agraria, come, invece, era nello spirito delle leggi.

Ormai, essendo ciò già avvenuto, non può non essere approvata la proposta di legge che autorizza altre destinazioni a terreni non suscettibili di utilizzazione in sede di riforma.

D'altra parte, per non dare adito a speculazioni e per una elementare opera di giustizia, è necessario che, per l'approvazione della legge, all'articolo 1, sia previsto il diritto di preferenza, a parità di condizioni, per il proprietario già espropriato, in quanto si deve considerare che vi sono dei terreni che potrebbero essere sfruttati, oltre che per ragioni edilizie, anche per motivi industriali come cave, miniere, e così via.

Per quanto riguarda l'articolo 2, è necessario mettere in evidenza che il provento dei terreni espropriati deve essere destinato unicamente all'acquisto di nuovi terreni, da asse-

gnare alla formazione della piccola proprietà contadina, mentre deve essere cancellata la destinazione, prevista nella proposta di legge, in opere di trasformazione, od altre, perché, in base alle leggi di riforma, a queste altre destinazioni provvedono somme appositamente stanziata.

HELPER. Per quanto riguarda la prima osservazione fatta dal collega Daniele, nel senso di concedere il diritto di priorità, a parità di condizioni, al vecchio proprietario del terreno espropriato, ritengo che sia necessario assicurarci che esso destini, effettivamente, l'appezzamento che riacquista, ai fini per i quali viene venduto. Ora, data questa preoccupazione e data la natura della legge, a me pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Daniele non sia molto opportuno. E, a questo proposito, non mi stancherò anch'io di ripetere che è necessario evitare qualsiasi possibilità di speculazione.

Quanto all'osservazione relativa al reinvestimento dei fondi ricavati dalla vendita soltanto in terreni, non so se ciò sarebbe sempre possibile, perché, in genere, si tratta di comprensori che hanno assorbito tutto il territorio disponibile; onde la necessità di andare al di là dei limiti del comprensorio stesso, con notevoli difficoltà, anche di ordine giuridico, in relazione ai limiti già stabiliti nell'esecuzione delle leggi di riforma. Comunque, dove ciò sarà possibile, noi raccomandiamo soprattutto l'acquisto di terreni; ma dove non sarà possibile, lasciamo pure che questi fondi vadano a beneficio del miglioramento delle condizioni morali ed economiche delle famiglie che sono prese in considerazione, come soggetto della riforma fondiaria.

CARAMIA. Do la mia completa adesione alle osservazioni fatte dall'onorevole Daniele.

La riforma fondiaria ha avuto le sue finalità e le sue premesse logiche rapportate a necessità sociali. Quindi, la riforma, per se stessa, è una diminuzione del diritto di disporre della propria cosa e, dinanzi ad una situazione come quella che urge, ha acquistato un carattere di costituzionalità, laddove, giuridicamente, io la ritenevo e la ritengo incostituzionale come lesiva del diritto di proprietà.

Ma, dal momento che viene a mancare lo scopo per il quale un esproprio è stato effettuato; dal momento che un esproprio non risponde più alle finalità che lo giustificavano; ritengo che sia giusto, anche dal punto di vista giuridico, oltre che per la prevalenza del concetto morale, che questa proprietà sia assegnata con preferenza al vecchio proprietario.

Se viene a mancare la ragione per la quale la proprietà è stata espropriata e, quindi, non è più utilizzabile, appunto per questa equazione morale che si viene a costituire nel giuoco delle preferenze, credo che non debbano esservi dubbi sulla equità della proposta dell'onorevole Daniele.

Si è parlato di speculazione: ma quando si restituisce o si vende un appezzamento di terreno ad un *quidam* che non sia il proprietario, si può forse impedire una eventuale speculazione? Si può forse impedire che l'acquirente tragga da questo terreno, non adatto alla trasformazione fondiaria, quelle utilità che rientrano nell'elasticità delle iniziative che ognuno può avere?

La questione ha un aspetto morale sul quale noi dobbiamo fermare la nostra attenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 2, ritengo che sia necessario devolvere il ricavato delle vendite in opere di miglioramento agrario nella stessa zona. Non credo, poi, che sia il caso di utilizzarlo ad opere di assistenza, perché vi sono speciali provvidenze dirette unicamente a tali scopi.

FERRARI RICCARDO. Mi associo alla dichiarazione dell'onorevole Daniele. Aggiungo che, più che un diritto di prelazione, si dovrebbe garantire ai vecchi proprietari un diritto di restituzione.

PRESIDENTE. Mi pare che si sia accennato con troppa insistenza a destinazioni diverse dai fini della formazione della piccola proprietà. Ma lo spirito di questa proposta di legge non è esattamente questo: le destinazioni previste da questa proposta di legge sono sempre destinazioni inerenti o complementari rispetto a quella fondamentale.

La questione va riportata nei suoi giusti termini, che sono appunto questi. Si è riscontrata la necessità che, sorgendo una nuova economia agricola, occorra alienare, per quei bisogni, piccoli appezzamenti di terreni espropriati dagli enti di riforma: e questi bisogni possono essere costituiti da edifici per scuole, farmacie, chiese, oleifici, e così via. È tutto qui; è tutto in perfetta armonia con le leggi vigenti. Nulla, nello spirito di questa proposta, è contro la vigente legislazione.

Anzi, a questo proposito, per meglio chiarire l'articolo 1, io proporrei che esso venisse sostituito dal seguente:

« L'Opera per la valorizzazione della Sila, gli Enti di colonizzazione e le Sezioni speciali istituite come conseguenza e per l'applicazione delle leggi 20 maggio 1950, n. 230, e 21 otto-

bre 1950, n. 841, sono autorizzati ad alienare a trattativa privata, con l'approvazione da parte del Ministero dell'agricoltura e foreste, limitate estensioni di terreni, comunque pervenuti in loro proprietà, quando l'alienazione sia necessaria per le esigenze edilizie della colonizzazione, ovvero per l'esercizio di attività complementari dell'economia agricola della zona ».

HELPER. Ritengo la dizione troppo limitativa.

SCARASCIA. Comprendo le preoccupazioni di ordine morale e giuridico sollevate dall'onorevole Daniele ed alle quali si sono accostati gli onorevoli Caramia e Ferrari. Però, a me pare che, dopo le delucidazioni fornite dal nostro Presidente, queste preoccupazioni non abbiano più ragione d'essere.

Seguendo da vicino l'attività degli enti di riforma, ho potuto constatare, effettivamente, di fronte a quali e quanto notevoli difficoltà, ci si trovi in determinate occasioni. Ricordo che, una volta, un Consorzio agrario ha avuto necessità di creare un'agenzia in un villaggio di riforma; ebbene, il terreno non si è potuto cedere se non ricorrendo ad una specie di permuta. Ed anche la permuta non sempre è facile.

Il punto b) della relazione mi aveva lasciato perplesso; tuttavia, se si discute sull'emendamento proposto dal Presidente, e dopo i chiarimenti da lui dati, ritengo che si possa giungere ad un'intesa, salvo altre spiegazioni anche in rapporto all'articolo 2.

HELPER. Credo che la forza delle cose sia ben più efficace di qualunque limitazione della legge, perciò, sono sicuro che se un centro delle zone di riforma avrà bisogno di un po' di respiro, questo respiro lo prenderà di certo, volente o nolente la legge.

Però, appunto per rendere più agevole questo respiro, pur accettando in linea di massima l'emendamento proposto dal Presidente, desidero che lo stesso Presidente mi precisi in quali limiti ritiene contenuto il concetto di colonizzazione. Se la colonizzazione è un atto che si estende fino all'organizzazione completa di nuovi centri dove le famiglie vivono e lavorano, allora siano d'accordo; se, invece, la colonizzazione è soltanto un atto che si riduce all'insediamento della famiglia nel terreno colonico, allora questo concetto sarebbe tanto restrittivo da annullare il fine che la proposta di legge si prefigge.

PRESIDENTE. La mia intenzione era quella di comprendere nella parola « colonizzazione » l'espressione più vasta alla quale ha

accennato l'onorevole Helfer: non soltanto l'insediamento materiale dei contadini nei poderi o nei centri che vengono costituiti, ma, in generale, tutta la trasformazione dell'economia, a seguito dell'assegnazione delle terre.

Questo è il mio concetto.

Però, poiché si può discutere sul valore di questa parola, possiamo proporre delle modifiche. Quella di cui ho dato lettura è una formulazione predisposta nell'intendimento che la legge non si presti a speculazioni.

HELPER. Propongo di sospendere la discussione e rinviarla alla prossima seduta, per aver modo di esaminare più compiutamente la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta, dell'onorevole Helfer, di rinvio ad altra seduta del seguito della discussione.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

Senatori DI ROCCO e CARELLI. « Modifica dell'articolo 9 della legge 22 febbraio 1951, n. 64, sulla soppressione dell'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura » (1196):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aldisio, Audisio, Bertone, Bianco, Bolla, Burato, Caramia, Chiarini, Daniele, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Gatto, Germani, Gomez D'Ayala, Gozzi, Grifone, Helfer, Marabini, Marengi, Miceli, Monte, Pavan, Pecoraro, Pirastu, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zanoni.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI